



PARERE MOTIVATO
n. 218 del 26 novembre 2014
(odg 3 del 26 novembre 2014)

OGGETTO: Comune di Annone Veneto (VE)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- DATO ATTO** che:
- Il Comune di Annone Veneto ha approvato con DGC n. 19 del 7.03.11 il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale, successivamente passando all'art.14 a seguito della DGC n.23 dell'1.04.14 di recesso dell'accordo di pianificazione.
 - In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del PAT, oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
 - Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23



aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 8 del 7.04.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur n. 45 del 24.04.14, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "La Nuova" del 24.04.14 e "Il Gazzettino" del 25.04.14.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono n. 6 osservazioni, delle quali nessuna con attinenze ambientali.

DATO ATTO che:

- la Commissione Regionale VAS, con parere n. 35 del 26.03.2013, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Annone Veneto.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- prot. n. 3643 del 28.04.14
- prot. n. 9946 del 21.10.14

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale consultati:

- prot. n. 203183 del 12.05.2014 della Sezione Bacino idrografico litorale veneto;
- prot. n. 10749 del 01.07.14 della Direzione per i beni paesaggistici e culturali del Veneto;
- prot. n. 318265 del 25.07.14 dell'Autorità di Bacino del fiume Lemene;
- prot. n. 3375 del 07.04.14 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 118/2014 del 05.05.2014 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni,

- vista la nota, prot. com. n. 3643 del 28/04/2014, riguardante la trasmissione della pratica in esame da parte del Comune di Annone Veneto e ricevuta dalla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con prot. reg. n. 183981 del 28/04/2014;
- esaminata la pratica contenente la dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'allegato A, paragrafo 3, alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006,
- verificato che il PAT in esame sarà realizzato all'esterno dei siti della rete Natura 2000 e che il progetto non interferisce con habitat, habitat di specie e specie riconosciuti nei siti della rete Natura 2000 del Veneto;

prendendo atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il Piano di Assetto del Territorio Comune di Annone Veneto, ha dichiarato che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative".

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 4 del 26 novembre 2014 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 26 novembre 2014, predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:



- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs 152/2006, con le precisazioni di seguito riportate.
- Il Rapporto Ambientale contiene la descrizione degli aspetti ambientali riferiti al territorio comunale, distinti nelle diverse componenti ambientali e integrati, in sede istruttoria, con l'aggiornamento dei dati relativi alla qualità delle acque.
Si evidenzia tuttavia che dal Rapporto Ambientale non emerge la percentuale della popolazione servita dalla rete fognaria e, considerata la rilevante presenza di pozzi (tutti con profondità tra i 150 m e i 480 m) che emungono acque di falda per scopi domestici ed irrigui nonché tenuto conto dei fenomeni di subsidenza evidenziati nel Rapporto Ambientale e dell'obiettivo del *"miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali"*, si ritiene che il piano di monitoraggio debba essere integrato alcuni indicatori relativi all'estensione della rete fognaria, al numero di pozzi esistenti e alla quantità di acqua emunta per scopi irrigui, verificando con ARPAV e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori da monitorare e concordando un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio.
Ciò considerato e premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato elementi di attenzione in fase di pianificazione e per le quali sono state proposte delle misure di mitigazione che dovranno essere assunte dal Piano e recepite nelle NTA.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT, che contiene alcuni obiettivi generali, tra i quali:
 - miglioramento della qualità delle acque, sotterranee o superficiali, riduzione dei rischi e delle criticità idrauliche;
 - miglioramento della qualità dell'aria, riduzione delle emissioni associate ai trasporti, dell'effetto isola di calore, dell'inquinamento luminoso;
 - miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di corridoi ecologici; piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto nella misura di almeno un albero per residente.
 - recupero dei paesaggi degradati;
 - recupero, riqualificazione e creazione di nuove strutture percettive;
 - realizzazione di edifici e spazi di elevata qualità architettonica;
 - miglioramento della qualità del tessuto edilizio;
 - interventi di riqualificazione urbana o nuovi insediamenti che comportino ricadute significative in termini di occupazione aggiuntiva per l'economia locale, per la qualificazione professionale, ovvero l'insediamento o il consolidamento delle eccellenze produttive, la realizzazione dei servizi alle imprese, la gestione coordinata tra le imprese di strutture e impianti afferenti alle aree produttive;
 - interventi che comportino miglioramenti significativi nella dotazione e gestione dei servizi pubblici (collettivi o alla persona), nella formazione e promozione culturale. Incremento della densità territoriale che renda maggiormente efficienti i servizi pubblici.
- Il Rapporto Ambientale contiene la verifica di coerenza del PAT con la pianificazione sovraordinata, condotta in relazione agli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali, quali PTRC, PTCP di Venezia e piani e progetti settoriali, quali:
 - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque;
 - Piano di Tutela delle Acque;
 - Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto;
 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;



- Programma Regionale per la riduzione dei Rifiuti Biodegradabili da avviare in discarica;
 - Piano Regionale Attività di Cava;
 - Piano Regionale dei Trasporti;
 - Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2009-2011;
 - Piano Energetico Regionale.
- Le azioni previste all'interno delle aree a **edificazione diffusa**, legate alla riorganizzazione dei tessuti, alla messa in sicurezza e al restauro conservativo dei manufatti e dei tessuti, prevedono delle potenzialità edificatorie contenute. Tuttavia, tenuto conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e dei potenziali effetti negativi sul paesaggio, si ritiene che in sede di attuazione del Piano tali ambiti debbano essere verificati evitando la saldatura con il tessuto edilizio esistente e di progetto.
- Con nota prot. n. 254774 del 12.06.2014 e con successiva nota prot. n. 293875 (verbale dell'incontro tenutosi presso gli uffici della Sezione Coordinamento Commissioni il giorno 09.07.2014) è stato richiesto di approfondire alcune tematiche trattate nel Rapporto Ambientale e, in particolare è stato richiesto:
- di esplicitare come le singole azioni strategiche del piano siano state valutate rispetto agli indicatori utilizzati, alle criticità evidenziate nel Rapporto Ambientale e agli effetti (anche cumulativi e sinergici) sulle diverse componenti ambientali e socio-economiche, dando evidenza della valutazione delle parti non attuate del PRG vigente;
 - di dare evidenza delle misure di mitigazione/compensazione individuate per ciascuna azione (indicando gli articoli delle NdA che hanno assunto dette misure).
- Dalle integrazioni acquisite non emerge in maniera esplicita come i potenziali effetti delle singole azioni di piano siano stati valutati in considerazione degli indicatori DPSIR individuati né come siano stati attribuiti i valori dei giudizi qualitativi delle alterazioni attese per ciascuna componente ambientale.
- Va comunque detto che il Rapporto Ambientale riporta una descrizione degli ambiti di trasformazione, di riqualificazione e riconversione e delle aree per il miglioramento della qualità urbana e territoriale; il Rapporto Ambientale evidenzia inoltre per ciascun ambito le criticità e i fattori di attenzione nonché fornisce alcune indicazioni progettuali e misure di mitigazione da approfondire nella fase attuativa.
- Ciò posto e tenuto conto della verifica dell'alterazione del grado di naturalità dell'intero territorio comunale e della verifica di coerenza delle scelte di piano con gli obiettivi di sostenibilità assunti dal PAT, si ritiene che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano con le precisazioni di seguito riportate.
- Per quanto riguarda la valutazione delle **aree destinate alle attività produttive, commerciali, direzionali e logistiche**, dal Rapporto Ambientale emerge quanto segue:
- il PAT indica la necessità di creare un asse viario a servizio delle realtà economiche rendendo accessibile e fruibile il sistema senza aggravare eccessivamente la statale; lo sviluppo delle realtà produttive qui localizzabili dovrà approfondire gli effetti all'interno del sistema della mobilità locale e della SR 53.
 - le NdA prescrivono che in caso di localizzazione di attività commerciali all'interno degli *"ambiti di riqualificazione funzionale delle aree produttive esistenti"*, il Piano degli Interventi debba prevedere la differenziazione dei flussi veicolari relativi alle attività commerciali (da localizzare nel fronte verso la Via Postumia) e quelle produttive e che debba essere posta attenzione alle modalità di accesso ciclopedonale;



- gli “*ambiti di riqualificazione e riconversione*” sono stati considerati come aree prioritarie per l’insediamento di medie strutture di vendita; per gli ambiti RI1 e RI2 dovranno essere approfonditi gli aspetti trasportistici.

Sul punto va detto che la valutazione non ha considerato in maniera esaustiva i potenziali effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione produttiva, commerciale, direzionale e logistica e dalla realizzazione della viabilità di progetto, di rilevanza strategica e di rilevanza locale. Non sono stati opportunamente considerati gli effetti legati all’aumento del traffico (tra i quali l’aumento dell’inquinamento acustico ed atmosferico).

Per quanto riguarda il clima acustico si evince peraltro che il comune di Annone non è dotato di Piano comunale di Classificazione Acustica e che “*un’analisi più attenta andrà sviluppata all’interno del centro abitato, essendovi l’attraversamento della SR 53 Postumia*”.

Tale valutazione dovrebbe considerare anche gli effetti cumulativi e sinergici d’area vasta, confrontandosi con le previsioni dei Piani vigenti e/o adottati dei comuni contermini e, in particolare, con le strategie relative al sistema produttivo e commerciale e con gli aspetti relativi alla viabilità e l’aumento del traffico sulle principali arterie intercomunali (SP61 e SR53).

Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti culturali e paesaggistici si evidenzia che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact) con parere n. 10749 del 01/07/2014 ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni aspetti relativi alle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal Piano e ai possibili effetti sui beni materiali e sul patrimonio culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico), soprattutto in riferimento all’espansione del sistema insediativo previsto nell’ATO 1 e a quello infrastrutturale, previsto nell’ATO 2.

Va comunque detto che il PAT individua gli elementi che compongono il quadro delle invarianti di natura paesaggistica:

- filari e viali alberati;
- rete degli itinerari d’interesse naturalistico, paesaggistico e storico testimoniale;
- aree agricole integre e di pregio,

per i quali il Piano individua alcune direttive e prescrizioni per la fase attuativa finalizzate a tutelarne l’integrità.

Il PAT individua altresì le invarianti di natura ambientale e storico monumentale da sottoporre a tutela e valorizzazione capaci di definire il patrimonio culturale locale, favorendo la riconoscibilità e la caratterizzazione dei contesti e il patrimonio sociale locale.

Per la fase di valutazione *ex post* il PAT individua alcuni indicatori prestazionali inseriti nel Piano di monitoraggio, tra i quali:

- Indice di valore paesaggistico delle aree agricole di pregio (individua le superfici tutelate e valorizzate in relazione ai contesti figurativi degli edifici di interesse storico-testimoniale)
- Indice di valore paesaggistico dei percorsi ciclo-pedonali: lunghezza dei percorsi di interesse ciclo-pedonale per ogni singola ATO.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato e considerata la natura strategica e non conformativa del Piano, in sede di redazione del Piano degli Interventi e dei Piani Urbanistici Attuativi dovranno essere opportunamente approfonditi, ad una scala di maggior dettaglio, gli effetti sui beni materiali e sul patrimonio culturale derivanti dalle trasformazioni previste.

Ciò detto si ritiene che quanto rappresentato nel Rapporto Ambientale consenta di delineare le strategie per la tutela del paesaggio e per la verifica, in sede di monitoraggio, del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.



Si ritiene comunque opportuno che nella fase attuativa sia verificata con il MiBACT la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e che sia concordato un eventuale coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano

Tutto ciò considerato e tenuto conto che non emerge una valutazione esaustiva degli effetti sulle diverse componenti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nei suddetti ambiti, si ritiene che il Piano degli Interventi che dia attuazione alle aree destinate alle attività produttive, commerciali, direzionali e logistiche debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.

In sede di redazione del Piano degli Interventi dovranno essere valutati gli effetti cumulativi e sinergici d'area vasta, con riferimento alle previsioni dei Piani vigenti e/o adottati dei comuni contermini e, in particolare, alle strategie del sistema produttivo e commerciale, alla *“formazione di un magnete di servizi sportivi sanitari”*, agli interventi infrastrutturali e all'aumento del traffico sulle principali arterie intercomunali (SP61 e SR53).

Andranno altresì approfonditi gli aspetti culturali e paesaggistici con riferimento alle questioni sopra riportate e al parere n. 10749 del 01/07/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

- Relativamente alla *«formazione di un magnete di servizi sportivi sanitari»* a confine con il comune di San Stino di Livenza, non essendo presente una valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione di tale strategia, si ritiene che l'ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006.
- Relativamente alle *«aree per il miglioramento della qualità territoriale»* si evidenzia che l'ambito rappresentato sull'elaborato 4 “carta della Trasformabilità” interessa un contesto agricolo integro e risulta inserito nella parte del territorio comunale individuata quale “corridoio ecologico”.

Si evidenzia altresì che dal Rapporto Ambientale non emerge la descrizione approfondita degli interventi previsti, né una valutazione esaustiva dei potenziali effetti sull'ambiente. Ciò posto appare opportuno che prima dell'approvazione siano considerate possibili alternative localizzative al fine di limitare la frammentazione edilizia e salvaguardare il contesto paesaggistico e naturalistico esistente; l'ambito andrà comunque sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

- Per quanto riguarda le aree di espansione residenziale si evidenzia che l'*«ambito di espansione residenziale R1 a est del capoluogo»* è interessato da alcuni elementi che condizionano la trasformazione dell'area, quali filari e fasce tampone e, lungo il margine ovest, dal canale Vat delle Fossidielle.

Il valutatore afferma che il canale potrà essere mantenuto e valorizzato, assicurando così anche la funzionalità idraulica del sistema e lo sviluppo di un elemento che potrà avere significatività per la qualità locale e funzionalità naturalistica. In tal senso le aree alberate potranno essere sviluppate in relazione con il corso d'acqua, potendo creare uno spazio utile alla creazione di un sistema a servizio della funzionalità idraulica della rete, rilevando come il piano delle acque comunale identifichi aree di potenziale rischio idraulico a monte dell'area, a nord della SR 53.

Si evince altresì da Rapporto Ambientale che l'eventuale tombinamento o riduzione della sezione del corso d'acqua potrà avvenire a seguito di specifica verifica, sentiti gli enti competenti. Sul punto si ritiene che l'eventuale tombinamento contrasti con quanto sopra evidenziato relativamente alla funzionalità naturalistica del corso d'acqua e con gli aspetti paesaggistici del luogo, che andranno salvaguardati; l'eventuale tombinamento dovrà essere preceduto da adeguato studio idraulico.



Considerato inoltre che dal Rapporto Ambientale non emerge una valutazione esaustiva dei potenziali effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi previsti, si ritiene che l'ambito debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

- Atteso che la localizzazione degli **ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture** di vendita sarà definita in sede di PI, gli stessi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 verificandone la coerenza con la LR n. 50/2012 e con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n.1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".
- Con nota prot. n. 9946 del 21.10.2014 il Comune di Annone Veneto ha trasmesso copia della nota con la quale il Responsabile del procedimento ha dichiarato che sono pervenute n. 6 osservazioni, di cui nessuna riferita alla proposta del Rapporto Ambientale.
- Nel paragrafo 8.2 "Azioni strategiche" del Rapporto Ambientale si afferma che non risulta necessario sottoporre alcuni "ambiti di riqualificazione e riconversione" e "aree per il miglioramento della qualità territoriale" a successiva verifica di assoggettabilità la proposta di dettaglio.

Sul punto si evidenzia che l'autorità competente per la VAS tenuta ad esprimersi sulla verifica di assoggettabilità degli strumenti urbanistici attuativi è la Commissione Regionale VAS. Si ritiene pertanto che i riferimenti alla non necessità di tale procedura debbano essere stralciati, rinviando alle considerazioni sopra riportate relativamente agli ambiti da sottoporre a verifica.

- In conclusione si ritiene che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano, con le precisazioni sopra riportate e che con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PAT, e con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi, possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale del PAT a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate.

RITENUTO che la metodologia utilizzata consenta di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006**

PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Annone Veneto (VE) con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali, consultate in sede di redazione del PAT, e a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Piano:

- 1.1. le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle competenti Autorità Ambientali, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:



- 1.1.1. Il Piano di monitoraggio di cui all'art. 19 dovrà essere integrato con degli indicatori relativo alla percentuale di copertura della rete fognaria, al numero dei pozzi per l'emungimento di acque sotterranee e alla quantità d'acqua emunta per scopi irrigui.
 - 1.1.2. alla fine dell'art. 13 comma 35 "*Grandi strutture di vendita*" dovrà essere inserita la seguente prescrizione: "*gli ambiti per la localizzazione delle grandi strutture di vendita e delle medie strutture di vendita dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06*".
 - 1.1.3. alla fine dell'art. 13 comma 34 dovrà essere inserito il seguente periodo: "*il polo sanitario (ambito per la formazione di un magnete dei servizi sportivi, sanitari) dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006*;
 - 1.1.4. nell'art. 19 comma 4, dopo la frase "*è fatta salva l'attuale disciplina urbanistica di zona definite dal PRG*" dovranno essere inserite le seguenti parole: "*per le parti compatibili con il PAT*".
 - 1.2. Dovrà essere verificata l'assunzione nelle Norme Tecniche delle direttive/prescrizioni finalizzate ad attenuare le criticità individuate per ciascuna componente ambientale contenute nel Rapporto Ambientale come integrato in sede istruttoria.
 - 1.3. Dovranno essere considerate possibili alternative localizzative dell'ambito individuato quale "area per il miglioramento della qualità territoriale" al fine di limitare la frammentazione edilizia e salvaguardare il contesto paesaggistico e naturalistico esistente.
 - 1.4. Nel paragrafo 8.2 "Azioni strategiche" del Rapporto Ambientale, relativamente alla valutazione di alcuni "ambiti di riqualificazione e riconversione" e "aree per il miglioramento della qualità territoriale" dovranno essere cancellati i riferimenti alla non necessità della verifica di assoggettabilità a procedura VAS.
 - 1.5. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.
 - 1.6. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dal Comune con nota prot. n. 9946 del 21.10.2014 e con le prescrizioni di cui al presente parere.
 - 1.7. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
 - 1.8. Il Comune deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (come integrato con nota prot. n. 9946 del 21.10.2014, nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.
- 2. in sede di attuazione del Piano:**
- 2.1. Dovrà essere verificata con ARPAV, il MiBACT e con le altre autorità deputate al monitoraggio la scelta degli indicatori per il monitoraggio del piano e concordato un eventuale loro coinvolgimento nelle attività di monitoraggio delle azioni di Piano;
 - 2.2. Gli ambiti a edificazione diffusa dovranno essere verificati tenendo conto dell'obiettivo di limitare il consumo di suolo e i potenziali effetti negativi sul paesaggio nonchè evitando la saldatura con il tessuto edilizio esistente e di progetto.
 - 2.3. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
 - 2.4. Il Piano degli Interventi che dia attuazione alle aree destinate alle attività produttive, commerciali, direzionali e logistiche dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06; In sede di redazione del Piano dovranno essere valutati gli effetti cumulativi e sinergici d'area vasta, con riferimento alle



- previsioni dei Piani vigenti e/o adottati dei comuni contermini e, in particolare, alle strategie del sistema produttivo e commerciale; alla *“formazione di un magnete di servizi sportivi sanitari”*; agli interventi infrastrutturali e all'aumento del traffico sulle principali arterie intercomunali (SP61 e SR53). Dovranno inoltre essere approfonditi gli aspetti culturali e paesaggistici con riferimento al parere n. 10749 del 01/07/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.
- 2.5. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT e dal PI, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a procedura VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR 1717 del 03.10.2013. Dovranno inoltre essere approfonditi gli aspetti culturali e paesaggistici con riferimento al parere n. 10749 del 01/07/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.
- 2.6. L'ambito individuato quale *“area per il miglioramento della qualità territoriale”*, dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- 2.7. L'ambito di trasformazione residenziale R1 a est del capoluogo dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006. Dovranno essere salvaguardati gli aspetti relativi alla funzionalità naturalistica e gli aspetti paesaggistici relativi al canale Vat delle Fossidelle; gli aspetti paesaggistici dovranno essere inoltre approfonditi con riferimento al parere n. 10749 del 01/07/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. L'eventuale tombinamento dovrà essere preceduto da adeguato studio idraulico.
- 2.8. Il Comune dovrà dotarsi di Piano comunale di zonizzazione acustica adeguandolo in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi;
- 2.9. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui all'art. 19 delle Norme Tecniche, con le integrazioni di cui ai punti 1.1.1 e 2.1, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere si compone di 9 pagine

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis